



**COMUNE DI PISA  
CONSIGLIO COMUNALE**

Pisa, 16 aprile 2015

**MOZIONE**

Oggetto: **Petizione di richiamo dei  
Carabinieri Ausiliari.**

**Il Consiglio Comunale di Pisa**

Visto che

La figura del Carabiniere Ausiliario venne istituita nel 1917 con Decreto Luogotenenziale n.357 del 25 Febbraio 1917 e, con Decreto Legislativo Luogotenenziale n.857 del 9 Novembre 1945, venne disposto il reclutamento "Volontario", con l'avvenuta sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria nel 2002 e con la successiva entrata in vigore della legge 226/2004 sono state introdotte successive modifiche ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n.66.

Preso atto che

I reclutamenti dei ruoli iniziali impediscono la riammissione in servizio secondo le modalità dell'art 2199 del citato Dlgs.

Ritenendo che

Il quadro sopra descritto, il quale disciplina uno strumento militare interamente "professionale" e riservato al personale proveniente dall'Esercito, inevitabilmente comporta una violazione dei principi

sovrani consacrati dell'art 3 della Costituzione Italiana. Ai sensi dell'art 50 della suddetta Costituzione, il quale recita espressamente che " tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Camera per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita e stante quanto sopra anticipato il corpo Ausiliario dell'Arma dei Carabinieri viene introdotto a status giuridico "Volontario" dal Decreto legge n.198 del 12 Maggio del 1995 comma 4 e dalla legge 14 Novembre 2000 n.331 articolo 5.

Ritiene che

**sarebbe doveroso modificare l'attuale codice dell'ordinamento militare per la riammissione in servizio del personale ausiliario che produce notevole risparmio per la spesa pubblica ed un notevole potenziamento di organico.**

Anche in valutazione del fatto che di recente c'è chi ha voluto screditare tale arruolamento come "anagraficamente anziano" e chi ha ritenuto tale previsione incompatibile in quanto la riammissione del personale in questione può avvenire in base al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Febbraio 1964, nr.237, portando vincoli di servizio, dalla data di arruolamento, sino alla data del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, in base all'art 119, riguardante i militari congedati in congedo illimitato. Emerge dunque l'attuazione di gravose e insostenibili discriminazioni notevolmente lesive dei diritti dal principio di uguaglianza. Nello specifico l'art. 18 della legge 226/2004 recita espressamente "l'incremento degli organici disponibili banditi a concorso nelle

misure di percentuali, sono riservati ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliario, nelle rispettiva Forza di Polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo ai sensi dell'articolo 16 (comma 4, lettera a e b).

**Chiede ai Presidenti della Camera e del Senato** di adottare provvedimenti legislativi al fine di garantire l'attuazione di un piano di reintegro ed l'immissione nei ruoli in servizio permanente nella Forza Armata.

Partendo anche dalla Proposta già in Vostro possesso allegata.

GIOVANNI GARZELLA

PROPOSTA ALLEGATA:

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **RICHIAMO CARABINIERI AUSILIARI IN CONGEDO**

La sicurezza pubblica si basa essenzialmente sul controllo sistematico del territorio, che in nessuna sua parte deve essere ceduto alla criminalità.

L'Italia è l'unico paese in Europa a possedere una forza di polizia capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale. L'Arma dei Carabinieri ha una organizzazione territoriale con circa 4.608 comandi di stazione, presidi capillarmente presenti in quasi tutti i Comuni del territorio nazionale, che però per circa la metà, a causa di carenza di personale, funzionano ad orario ridotto assistendo progressivamente ad una desertificazione della struttura pubblica

mediante la loro chiusura privando ai cittadini la sicurezza ravvicinata

Per cui, pur sostenendosi spese considerevoli per il pagamento del canone di affitto, della luce, del gas, del riscaldamento e della manutenzione degli immobili, questi preziosi presidi territoriali, che hanno fatto la storia d'Italia, non espletano il loro insostituibile compito di vigilare sistematicamente il territorio ,di cui debba rimanere di esclusiva pertinenza delle forze di polizia dello Stato, avendo l' Arma dei Carabinieri una carenza organica di 12.000 unita,

In questo senso sarebbe doveroso utile modificare il Codice dell'Ordinamento Militare per la riammissione in servizio, che a differenza degli altri corpi di Polizia dello Stato, presenta un'anomalia della nostra legislazione, per la quale l'Arma non accetta domande di riammissione in servizio da parte di personale cessato dal servizio della ferma Volontaria Ausiliaria a seguito della disposizione della attuale normativa vigente ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, conclusi il servizio nella Forza Armata stessa , i reclutamenti ruoli iniziali impediscono loro immissione spogliati qualsiasi sviluppo carriera secondo le modalità dell'art.2199 del citato DLgs con la conseguente sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio , il quadro normativo viene disciplinato in uno strumento militare in senso interamente professionale, che i posti annualmente messi a Concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare siano riservati esclusivamente ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)provenienti dall'Esercito.

Del personale in questione si è fatto ricorso al loro reclutamento a tempo determinato per cui, gradualmente, sono stati arruolati e posti in congedo causando un numero considerevole di Carabinieri Ausiliari, che, pur avendo acquisito notevoli esperienze e capacità professionali, per aver operato in diversi situazioni di impiego, anche all'estero, oggi si trovano in una forma di sottoccupazione se non di disoccupazione.

Per restituire alle Stazioni Carabinieri la riapertura ed il completo funzionamento a orario pieno, occorre richiamare in servizio personale in questione che ha operato nelle Forza Armata e di polizia, per un periodo minimo di quattro anni, congedato senza demerito.

Al fine di coordinare le attività di reclutamento appare altresì opportuno istituire il "Comando Interforze delle Forze di riserva".

## **Articolo 1**

1. Per restituire piena funzionalità operativa alle stazioni carabinieri, si procede al richiamo straordinario di personale che ha prestato servizio, senza demerito, nelle forze armate e di polizia, con qualsiasi grado.
2. Il richiamo ha una durata di anni quattro.
3. Il personale richiamato, se ha svolto il suo servizio con capacità e professionalità, riconosciute con la massima classifica nelle valutazioni caratteristiche, è trattenuto in servizio transitando nel ruolo degli effettivi.
4. Il richiamo può avvenire solo su accettazione degli interessati.
5. **Il personale richiamato può chiedere di mantenere il grado rivestito nella posizione in congedo norme previste ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Marzo 2004, n.68, di cui art.6 per il personale militare in congedo, di cui ai sensi all'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, porta vincoli di servizio dalla data dell'arruolamento sino al 31 Dicembre dell'anno in cui compiono il 45° anno di età in base all' art.119 per i militari collocati in congedo illimitato.**
6. Il personale richiamato entra far parte di provvedimenti che si costituiscono all'emergenza di carattere coercitivo della Forza Armata in ottemperanza all'art.1 del d.lgs. 464/97 riguardante al perfezionamento della Legge 228/2000 ai sensi dell' art.2 Comma 1, vengono istituite Forze di Completamento predisposte riguardante il richiamo alle armi del personale militare in congedo, con l' obiettivo di garantire la funzionalità e l'operatività' dei Reparti sul territoriale nazionale .di cui sarà ammesso un Corso della durata di almeno sei mesi, al termine del quale sarà immesso nel proprio ruolo logistico-operativo, sempre che sussistano vacanze organiche.

## **Articolo 2**

- A) Al fine di coordinare le esigenze operative dell'Arma dei Carabinieri , da alimentare con personale in ausiliaria o in congedo illimitato, è istituito un "Comando Forze di Complemento di Riserva".
- B) I compiti e le funzioni di questo Comando sono fissati con specifico regolamento da attuare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.